

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Valgrande ad uso energetico in Comune di Cantoira, rilasciata a Champorcher Energie srl

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 812-30266 del 27/10/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a Champorcher Energie srl con sede legale in Comune di Introd (AO), Località Champgerod n. 1 P.IVA n. 01073650077, la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Valgrande a mezzo della restituzione della centrale idroelettrica P.F.M. srl posta a monte, in Comune di Cantoira, ad uso energetico in misura di 5.000 litri/s massimi e 2.340 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 60,5 la potenza nominale media di kW 1.388,8, con restituzione in tutto o in parte nel Torrente Stura di Valgrande in Comune di Cantoira, ovvero nel canale derivatore della centrale idroelettrica S.I.E.D., a seconda delle competenze presenti e nel rispetto delle portate a quest'ultima assentite;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione; la concessione rimane comunque subordinata ai termini stabiliti nel provvedimento di concessione della derivazione dalla quale deriva;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) di accordare la concessione, ai sensi della L. 24/12/2012 n. 228, subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Stura di Lanzo, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Città Metropolitana di Torino e Comune di Cantoira), secondo le quote definite in disciplinare, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7) il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative della portata di prelievo o di rilascio, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 8) di notificare il presente provvedimento all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22, oltre che a P.F.M. srl;

9) il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione all'eventuale variazione della potenza nominale effettivamente risultante dal certificato medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 4/11/2016:

"(... omissis ...)

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario è tenuto a rispettare, in fase di cantiere ed in fase di esercizio per tutta la durata della concessione, le prescrizioni disposte nel Decreto del Sindaco Metropolitan n. 411-27372 del 21/10/2016 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale, nonché nel successivo provvedimento di Autorizzazione Unica che verrà rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ed in tutti gli atti di assenso ivi compresi.

Il concessionario è tenuto, al fine del completamento del monitoraggio ante operam, con riferimento alle componenti chimico-fisica, biologica, dell'ittiofauna e dell'IFF, a concordare con Arpa Piemonte e con il Servizio Tutela della Fauna e della Flora, le relative modalità e tempistiche, e a comunicare alla stessa Arpa la data prevista per le singole campagne di monitoraggio almeno una settimana prima.

Al termine della caratterizzazione ante operam il concessionario dovrà produrre apposita elaborazione, e trasmetterla ad Arpa Piemonte ed alla Autorità concedente.

Il concessionario è tenuto ad eseguire il monitoraggio post operam, con le modalità anch'esse da concordare con Arpa Piemonte, dello stato di qualità chimico-fisico e biologico del corso d'acqua per tre anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, senza soluzione di continuità anche per tutta la durata di realizzazione dei lavori.

Prima di ciascuna campagna del monitoraggio post operam, dovrà essere fornito ad Arpa Piemonte apposito preavviso di almeno una settimana.

Per tre anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, con modalità da concordare con Arpa Piemonte, il concessionario dovrà altresì monitorare gli eventuali fenomeni di infiltrazione in subalveo delle portate rilasciate a valle della sezione di presa; conseguentemente dovrà essere prodotta a cadenza annuale, a firma di tecnico abilitato, apposita relazione idrologica ed idrogeologica, da trasmettere alla Autorità concedente e ad Arpa medesima.

Tale relazione, corredata da misure saltuarie di portata in idonee sezioni del tratto sotteso e da materiale fotografico, dovrà documentare nei diversi periodi idrologici dell'anno, con particolare riguardo ai periodi di magra, il contributo dei rii laterali, il rapporto di interscambio falda-corso d'acqua e in definitiva l'entità della eventuale infiltrazione delle portate rilasciate alla sezione di presa.

Qualora il fenomeno di infiltrazione risultasse significativo ai fini del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti nel tratto sotteso, il concessionario si obbliga, su prescrizione della Autorità concedente, ad elevare il valore di rilascio alla presa.

Il concessionario si obbliga inoltre a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali.

In presenza di opere in comune con l'utenza idroelettrica posta a valle, è stata acquisita agli atti specifica Convenzione di couso, sottoscritta tra le parti in data 20/5/2016, che il concessionario è tenuto a rispettare per tutta la durata della concessione, a pena di decadenza della stessa.

Trattandosi di derivazione dal canale di restituzione della esistente centrale a monte, i quantitativi idrici concessi sono subordinati al titolo di concessione di tale ultimo impianto; pertanto, qualora per effetto della variazione dei quantitativi concessi alla derivazione principale a seguito di rinnovo della concessione, revisione per effetto della applicazione del DMV o qualsiasi altro provvedimento amministrativo in applicazioni di norme vigenti o future o strumenti di pianificazione (ad es. Piano di Tutela delle Acque, Piano di Gestione delle Acque del Bacino Idrografico del Po, ecc...), oppure il quantitativo non sia più disponibile per effetto della decadenza o revoca della stessa concessione principale, il concessionario non potrà vantare alcun diritto o richiesta di risarcimento dei danni, fatta salva la corrispondente riduzione del canone di concessione.

(... omissis ...)

Art. 9 – COUSO CON L'UTENZA A MONTE

Trattandosi di derivazione dal canale di restituzione della esistente centrale P.F.M. posta a monte, poiché ci si avvale di opere di un'altra utenza preesistente e non essendo in corso di istruttoria intervenuto accordo tra le parti, è necessario ai sensi dell'art. 29 dei D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.. disciplinare i criteri di coesistenza tra le due utenze.

Per tutta la durata della concessione il mancato rispetto delle condizioni di coesistenza di seguito descritte può costituire motivo di decadenza della concessione medesima.

Il concessionario è tenuto a:

- 1) prima dell'inizio dei lavori, consegnare a P.F.M. srl il progetto esecutivo dell'intervento, comprensivo del relativo cronoprogramma con particolare riferimento alle operazioni che necessitano del fermo dell'impianto di monte; nei venti giorni successivi alla consegna P.F.M. srl potrà chiedere modifiche di natura esecutiva e non sostanziale, nel rispetto dei termini della concessione e della Autorizzazione Unica rilasciate, atte a minimizzare la potenziale interferenza con il proprio esistente impianto. Il concessionario dovrà comunque ottemperare, nel corso dei lavori, a tutte le prescrizioni di natura esecutiva che P.F.M. srl vorrà formulare per la tutela dell'esercizio del proprio impianto; nessuna variante in rapporto al progetto esecutivo consegnato potrà essere apportata al nodo idraulico presso l'opera di presa, se non previo assenso scritto di P.F.M. srl;
- 2) prima dell'inizio dei lavori, stipulare apposita garanzia bancaria a favore di P.F.M. srl, di importo pari all'introito a questa derivante da un anno medio di produzione di energia alla tariffa corrisposta dal gestore, comprensiva di eventuali incentivi e/o contributi, a copertura di eventuali pregiudizi arrecati dai lavori all'impianto P.F.M., pregiudizi che, nel caso, dovranno essere immediatamente individuati ed eliminati; la durata della garanzia dovrà coprire il primo anno di funzionamento del nuovo impianto Champorcher;
- 3) riconoscere a P.F.M. srl, per ogni giorno o frazione di giorno di fermo impianto necessario per la realizzazione dell'intervento, il corrispondente importo per la mancata produzione e vendita dell'energia elettrica, valorizzato alla tariffa corrisposta dal gestore comprensiva di eventuali incentivi e/o contributi e calcolato sulla media della produzione dei cinque giorni precedenti la fermata e cinque giorni successivi alla riattivazione dell'impianto, come risultante dai contatori UTF;
- 4) la corresponsione dell'indennizzo a P.F.M. srl dovrà avvenire con riferimento a ciascuna mensilità; a tale scopo P.F.M. srl presenterà al concessionario la fatturazione entro il giorno 10 del mese successivo a cui la stessa è riferita, e questi si obbliga a saldare entro i successivi 10 giorni;
- 5) a lavori eseguiti, al fine di verificare la potenziale interferenza con l'impianto a monte, fornire a P.F.M. srl tutte le curve e i diagrammi di taratura che regolano il livello dell'acqua nel canale di restituzione P.F.M. e nel canale di carico Champorcher, e conseguentemente la gestione automatica delle paratoie di derivazione; nei trenta giorni successivi alla consegna P.F.M. srl potrà chiedere la verifica in contraddittorio di quanto consegnato, in ogni condizione idraulica; al termine del

contraddittorio il concessionario dovrà condividere con P.F.M. srl il software di gestione in continuo del nodo idraulico, consentendo a quest'ultima l'acquisizione in tempo reale dei dati dei livelli idrici e delle aperture delle paratoie in corrispondenza del nodo idraulico canale di restituzione/canale di carico;

6) in fase di esercizio il concessionario dovrà adoperarsi per evitare qualunque interferenza con il salto utile dell'impianto P.F.M., anche durante i periodi di transitorio dovuti alle manovre che interessano le paratoie all'opera di presa. In caso di interferenza, rilevata grazie alle suddette curve di correlazione, il concessionario è tenuto alla corresponsione di apposito indennizzo sulla base della perdita del salto utile, la portata istantanea e il tempo di interferenza riscontrato. Per il calcolo e le modalità di corresponsione dell'indennizzo dovrà farsi riferimento ai criteri descritti ai precedenti punti 3) e 4);

7) registrare in continuo i livelli idrici e le aperture delle paratoie in corrispondenza del nodo idraulico canale di restituzione/canale di carico, e condividere i dati in tempo reale con P.F.M. srl; in caso di interruzione del sistema di gestione automatico di misura e registrazione, la produzione dell'impianto P.F.M. srl nei termini regolarmente concessi avrà la priorità sulla produzione da parte del concessionario, e di ciò dovrà essere data garanzia tramite la gestione manuale delle paratoie e controllo visivo dei livelli sulle aste idrometriche appositamente posizionate; a tale scopo il concessionario è tenuto a consentire al personale di P.F.M. srl il passaggio di mezzi e persone sulle proprie strutture e proprietà; fatti salvi i casi di forza maggiore il concessionario è comunque tenuto alla gestione automatica del nodo idraulico;

8) corrispondere a P.F.M. srl, per il corso delle opere idrauliche afferenti l'esistente centrale a monte (traversa, canale di adduzione, condotta forzata, canale di restituzione e relative opere connesse di modulazione e regolazione) l'importo derivante dal costo che il concessionario avrebbe sostenuto per la realizzazione dell'opera di presa, definito pari a Euro 729.488,00 nell'elaborato B datato Giugno 2013 "Computo metrico estimativo opera" a firma ing. G. Odetto; tale importo dovrà essere corrisposto mediante rate annuali, previa fatturazione, entro il 31 Gennaio di ogni anno, per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua e a decorrere dalla data di rilascio della stessa;

L'importo di cui sopra non deve intendersi comprensivo delle indennità di espropriazione, servitù e occupazione temporanea per la realizzazione del nuovo impianto, le quali risultano soggette alla specifica procedura disposta dal D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i.;

9) con decorrenza dalla data di comunicazione di inizio lavori, corrispondere a P.F.M. srl, a titolo di contributo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere in comune come definite al precedente punto 8), una percentuale pari al 69% della spesa da sostenere, in ragione del rapporto tra le potenze medie nominali dei due impianti; a tale scopo, una volta ricevuta da parte di P.F.M. srl comunicazione circa la natura degli interventi previsti ed il relativo preventivo di spesa, il concessionario potrà nei successivi quindici giorni formulare a titolo collaborativo una propria proposta, anche relativamente agli aspetti di costo; in assenza di accordo nei successivi dieci giorni, resta ferma per P.F.M. srl la facoltà, in qualità di proprietario delle opere, di procedere secondo le modalità già preventivate. La corresponsione dell'importo dovuto avverrà con le modalità descritte al precedente punto 4).

Resta altresì ferma per P.F.M. srl la facoltà di valutare la necessità degli interventi, le modalità e le tempistiche della loro esecuzione. Il concessionario, una volta ricevuto da parte di P.F.M. srl congruo preavviso sull'inizio dei lavori (almeno 15 giorni salvo i casi di forza maggiore o comunque non preventivabili), ove per la realizzazione degli stessi sia necessario il fermo impianto non potrà chiedere rimborsi o risarcimenti per la mancata produzione;

10) la medesima ripartizione delle spese è dovuta, con le medesime modalità di corresponsione dell'importo dovuto, per tutte le attività di gestione tecnico-amministrativa dell'impianto P.F.M. srl che portano indirettamente beneficio all'impianto di nuova realizzazione, non dovendosene quest'ultimo fare carico in ragione dell'esistenza del primo (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: spese sostenute per la corresponsione del canone per utilizzo di beni del demanio

idrico, per lo smaltimento dei rifiuti raccolti dallo sgrigliatore, per le operazioni di dissabbiatura, ecc...);

11) altresì il concessionario non potrà vantare rimborsi o risarcimenti per la mancata produzione ove il fermo impianto da parte di P.F.M. srl sia dovuto alle esigenze di manutenzione ordinaria o straordinaria delle parti non in comune (impianto di produzione), fermo restando l'obbligo, da parte di P.F.M. srl, di fornire congruo preavviso e di esercire la concessione secondo i criteri di migliore utilizzo dell'acqua sanciti dalla normativa;

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle della teorica sezione di prelievo, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 780 litri/s (DMV base) oltre alla modulazione del 20% di tipo A (Qrilasciata = DMV base + 20% (Qarrivo alla traversa – DMV base).

A tale scopo il concessionario è tenuto ad installare, in corrispondenza del ponte situato in Via Santa Cristina del Comune di Cantoira, un apposito misuratore di livello che consenta, nota la scala di deflusso della sezione fluviale, di conoscere la portata presente in alveo nel tratto sotteso; questa sarà sommata alla portata presente nel canale di carico in corrispondenza della nuova opera di presa della centrale al fine di conoscere il valore della portata in arrivo alla traversa e consentire la corretta definizione della modulazione, da attuare sottobattente mediante l'apertura della paratoia di rilascio del DMV prevista nel progetto di cui al precedente art. 4.

La scala di deflusso in corrispondenza del ponte di Via Santa Cristina dovrà essere tarata almeno ogni cinque anni ed in ogni caso successivamente ad ogni evento di piena a tale fine significativo, e la curva di taratura essere trasmessa alla Autorità concedente.

Il certificato di collaudo di cui al successivo art. 14 dovrà contenere tutte le scale di deflusso idonee a dimostrare che il rilascio avviene nei termini stabiliti dal presente disciplinare (sezione fluviale, canale di carico, paratoia di rilascio).

La corretta funzionalità idraulica di tali manufatti dovrà anch'essa essere certificata mediante opportune prove sperimentali almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti.

In nessun caso l'impianto potrà entrare in esercizio prima che siano installati, resi funzionanti e collaudati i sopra descritti manufatti in grado di assicurare il rilascio nei termini stabiliti.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DMV nonché, in corrispondenza della paratoia di rilascio della componente di modulazione, un dispositivo di visualizzazione dell'entità di rilascio attuata, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico.

Il concessionario è tenuto a gestire, per tutta la durata della concessione, il sopradescritto programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio, trasmettendo alla Autorità concedente i relativi dati, sia in forma grezza che in forma aggregata secondo le modalità che saranno indicate, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni, come anche indicato al precedente art. 6.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale, comprensivo della componente di modulazione.

(... omissis ...)

Art. 13 – TERMINI PER L'INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Sotto pena delle sanzioni previste dalla legge il concessionario dovrà:

a) iniziare i lavori entro mesi dodici dalla data di notifica del provvedimento di Autorizzazione Unica da rilasciare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., dando preavviso del giorno fissato per l'inizio, con almeno quindici giorni di anticipo, al Servizio Risorse Idriche di questa Amministrazione e all'Arpa territorialmente competente; in ogni caso il periodo di realizzazione dei lavori dovrà essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011;

In nessun caso i lavori potranno iniziare prima della conclusione del monitoraggio ante operam e della trasmissione della relazione finale di caratterizzazione del corpo idrico si cui al precedente art. 8;

b) condurre a termine detti lavori entro mesi trentasei dalla data di cui sopra;
(... omissis ...)”